SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 gennaio 2024, n. **2**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 2023, N. 161

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere»;

al comma 2, dopo le parole: «anche digitali,» sono inserite le seguenti: «partenariato nel settore aerospaziale,» e dopo le parole: «anche nell'ambito delle fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «dell'economia circolare e del riciclo,»;

al comma 5, dopo le parole: «le attività di programmazione» sono inserite le seguenti: «, di valutazione di impatto».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «made in Italy nel mondo,» sono inserite le seguenti: «dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile,», dopo le parole: «rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica,» sono inserite le seguenti: «di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane,» e le parole: «terzo settore,» sono sostituite dalle seguenti: «Terzo settore nonché»;

al comma 2, dopo la parola: «Presidente» sono inserite le seguenti: «del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, dopo le parole: «Per la partecipazione alla Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, ai suoi componenti».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera *a)*, le parole: «collaborazione tra Italia e Stati» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione tra l'Italia e Stati» e le parole: «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima»;

dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo»;

alla lettera *c)*, dopo le parole: «attuazione del Piano» è inserita la seguente: «Mattei».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «struttura di missione» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «e articolata» sono sostituite dalle seguenti: «e che è articolata»;

al comma 4, le parole: «per le attività della struttura di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «per le attività della struttura di missione di cui al comma 2»;

al comma 6, dopo le parole: «struttura di missione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «una relazione sullo stato di attuazione del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei» e le

parole: «previa approvazione da parte della Cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 936):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 15 novembre 2023.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 16 novembre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 23 novembre 2023, il 5, il 13 e il 19 dicembre 2023.

Esaminato e approvato in Aula il 19 dicembre 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1624):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 dicembre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione Europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 e il 28 dicembre 2023.

Esaminato in Aula il 9 gennaio 2024 e approvato definitivamente il 10 gennaio 2024.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

24G00006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 ottobre 2023.

Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, «Aiuti concessi dagli Stati»;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, «relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, «recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 485 in data 21 dicembre 2022;

Visto il regime di aiuti SA.106981 (2023/N), recante le modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, notificato alla Commissione europea in data 31 marzo 2023;

Vista la decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni del 18 luglio 2023;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che all'art. 1, comma 131, istituisce un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 aprile 2018;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 43;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2019, n. 251, recante «Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo», e in particolare la relazione tecnica allo stesso che, con riferimento ai fondi complessivamente stanziati dall'art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 10 milioni di euro complessivi, prevede la destinazione di 8 milioni di euro per il 2020 sulle attività di cui all'art. 3 lettera *a)* «concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole»;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto interministeriale 25 luglio 2019, per il quale «Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2020, n. 5647, che individua i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 agosto 2020, prot. n. 9049776, recante «Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», che definisce i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 4 del decreto interministeriale 25 luglio 2019, per quanto attiene al sostegno al reimpianto di agrumeti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, prot. n. 9361610, recante «Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, prot. n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, in corso di registrazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, all'Ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

Considerato che i danni provocati al patrimonio agrumicolo dal virus della tristezza degli agrumi (*Citrus tristeza virus*) e dal malsecco degli agrumi (*Plenodomus tracheiphilus*), hanno determinato una problematica fitosanitaria superabile con l'espianto e la sostituzione degli agrumeti infettati e l'utilizzo di portainnesti/varietà e cloni tolleranti, nonché, per quanto riguarda il solo malsecco, con l'utilizzo di reti antigrandine per proteggere le colture dalle avversità atmosferiche;

Considerati, in particolare, i danni causati dalla patologia del malsecco degli agrumi, che impongono una misura eccezionale volta anche alla prevenzione della diffusione della fitopatia, che deve necessariamente tradursi nel ricorso ad apposite tecniche di potatura, attesa la straordinarietà dell'evento e l'impossibilità di individuare tecniche altrettanto efficaci nel breve periodo;

Considerato che le modalità di concessione dell'aiuto in regime di *de minimis*, come previste dal decreto interministeriale 25 luglio 2019, non si sono rivelate idonee allo scopo;

Considerato che il mancato utilizzo dei fondi individuati dal decreto interministeriale di cui sopra, finalizzati al perseguimento delle altre finalità previste dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha determinato un importo pari a euro 9.437.914,00, per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;

Considerato che le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono allocate sul capitolo 7051 pg.01, denominato «Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Vista la nota del 10 febbraio 2023, prot. n. 67722, con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio politiche di

filiera ed economia circolare, richiedeva alla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, Ufficio programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza enti, la conservazione di euro 2.000.000,00 per il 2022 dei residui di stanziamento lettera F delle somme reiscritte per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo 7051 pg. 01 ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 196/2009, per la concessione di aiuti alle imprese agrumicole attraverso un decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 17 aprile 2023, prot. n. 206936, in corso di registrazione all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che accerta i residui di stanziamento di cui al precedente visto;

Vista la nota del 24 febbraio 2022, prot. n. 89778, con la quale la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, Ufficio programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza enti, richiedeva all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero la reiscrizione per il 2023, ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 196/2009, dei residui di stanziamento di euro 3.537.914,63, sul capitolo di spesa 7051 pg. 01 e destinati alla concessione degli aiuti alle imprese agrumicole;

Vista la nota del 30 marzo 2022, prot. n. 0146180, con la quale la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, Ufficio programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza enti, ha confermato l'avvenuta riassegnazione dei fondi per l'anno 2023;

Considerato che per l'esercizio finanziario 2023 lo stanziamento del capitolo 7051 pg. 01 è comprensivo di euro 3.900.000,00 quali reiscrizioni effettuate nell'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 196/2009;

Vista la nota Agea del 10 marzo 2023 (prot. MASAF n. 0149485), con la quale la stessa Agenzia ha chiesto l'assegnazione di un importo forfetario pari al 2% dei pagamenti effettuati in favore dei beneficiari, per l'espletamento delle attività di istruttoria amministrativa ed informatica, nonché per l'espletamento dei controlli in loco;

Ritenuto opportuno accogliere la sopra menzionata richiesta di Agea, fino a un massimo di euro 188.758,28, pari al 2% del fondo disponibile;

Ritenuto necessario stabilire alcune disposizioni applicative degli interventi, nonché le informazioni relative all'avvenuta notifica alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni finalizzate a garantire la demarcazione con altri eventuali interventi pubblici previsti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 settembre 2023;

Accertata la disponibilità di cassa e di competenza sul capitolo 7051 p.g. 01;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «AGEA»: Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Organismo Pagatore;

c) «O.P.»: Organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

d) «Servizio Fitosanitario Regionale»: il servizio fitosanitario regionale competente per territorio in relazione all'ubicazione delle superfici interessate dalle presenti disposizioni;

e) «Fascicolo»: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;

f) «Virus della tristezza degli agrumi»: patologia data dal *Citrus tristeza virus*;

g) «Malsecco degli agrumi»: patologia data dal *Plenodomus tracheiphilus*.

Art. 2.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le risorse da assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di lettera *f)* per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, allocate sul Capitolo 7051 pg. 01, denominato «Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo».

3. Per l'espletamento delle attività di cui è incaricata, è corrisposto ad Agea un importo pari al 2% del totale delle risorse evocate in relazione alle domande ritenute ammissibili al contributo ai sensi dell'art. 6, comma 6, la cui modalità di erogazione sarà definita da un apposito accordo di collaborazione tra il Ministero e Agea.

Art. 3.

Riparto risorse, attività finanziabili e obiettivi

1. Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:

a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere *f)* e *g)*;

b. impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;

c. adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.

2. L'obiettivo degli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera *d)* degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. L'intervento di cui al comma 1, lettera *c)*, rientra nell'ambito delle misure di prevenzione in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto (377) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, recante «Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali».

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle risorse di cui all'art. 2 le imprese agricole che svolgono quale attività primaria la produzione di agrumi e il cui patrimonio agrumicolo risulti, anche in parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformità alla parte I, sezione 3.1.2 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e sono destinati alle imprese micro, piccole e medie (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN, al momento di presentazione della domanda di sostegno.

4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le grandi imprese;

b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla parte I, sezione 2.1, punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale;

c) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33(63) degli Orientamenti.

Art. 5.

Domanda di sostegno

1. Le domande di sostegno devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attività specificate dall'art. 3, comma 1, ed essere presentate in modalità telematica all'Agea entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della circolare di Agea di cui all'art. 10, comma 1. Le domande devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.

2. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda Agricola) del richiedente, riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto. Alle domande è allegata la seguente documentazione:

a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi;

b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche;

c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.;

d) le date di inizio e di fine delle attività finanziate;

e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

f) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo;

g) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario;

h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione di cui all'art. 6, comma 8.

Art. 6.

Contributo ammissibile, intensità dell'aiuto e anticipazione

1. Agea effettua l'istruttoria delle domande e predispone l'elenco delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo riconoscibile di cui al comma 2.

2. Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è calcolato nella misura massima dell'80% del massimale di spesa come risultante dal documento allegato

alla circolare dipartimentale 14 ottobre 2020, n. 9239543 e successive modifiche e integrazioni; tale massimale è determinato dal totale delle voci di spesa di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

3. In relazione al sostegno di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono considerarsi ammissibili i costi relativi al ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro conformemente alla sezione 1.1.1.1 punto (152) lettera *d)* degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali.

4. I contributi di cui al comma 2 vengono assegnati, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 2.

5. Per l'assegnazione del contributo, rappresentano titolo di priorità:

a. l'adesione ad una O.P. riconosciuta esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805, alla data del 30 settembre 2022;

b. in subordine, l'adesione ad una O.P. riconosciuta, alla data del 30 settembre 2022.

6. Agea conclude l'istruttoria delle domande entro sessanta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse e pubblica la lista degli ammessi dandone contemporanea comunicazione agli stessi, ai quali è concesso il termine di dieci giorni per accettare, ovvero rinunciare al sostegno.

7. L'importo complessivo derivante da eventuali rinunce viene assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio di cui al comma 4.

8. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, il beneficiario può richiedere un pagamento in anticipo, pari all'80% del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta.

9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 7.

Erogazione del contributo e saldo

1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6, comma 6, i produttori beneficiari devono completare le operazioni ammesse al sostegno di cui all'art. 3 e presentare ad Agea la richiesta di contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in Allegato al presente decreto.

2. Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese rendicontate e ammesse di cui al comma 1, viene erogato entro 90 giorni dalla presentazione dalla relativa richiesta e previo espletamento con esito positivo dei controlli, che prevedono anche un sopralluogo nelle superfici oggetto del sostegno o controlli equivalenti, secondo quanto stabilito dalla circolare attuativa Agea.

3. Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* deve essere almeno di categoria CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*), in conformità al decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, e al decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2016, nonché qualificato come tale nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto decreto del 6 dicembre 2016.

4. Ove, in fase di controllo, risulti una differenza in negativo tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se tale differenza supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

5. L'importo del contributo erogato non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'art. 6, comma 2.

6. Qualora le richieste superino le risorse disponibili, verrà effettua una riduzione proporzionale su tutte le richieste accolte.

Art. 7 - *bis*

Disposizioni sulle misure di controllo/eradicazione

1. In relazione al sostegno per la misura di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che la presenza di organismi nocivi ai vegetali è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario, in base al punto (365) degli Orientamenti.

2. Gli aiuti di cui alla lettera *c)* dell'art. 3, comma 1, introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei danni, sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data di insorgenza dei danni provocati dalla fitopatia, in base al punto (368) degli Orientamenti.

3. Dall'aiuto saranno detratti eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o unionali o nell'ambito di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, nonché con aiuti «*de minimis*»:

a. riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;

b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui all'art. 6.

2. In caso di cumulo con altri aiuti di Stato, non è possibile il cumulo con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali.

Art. 9.

Notifica ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono state notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il regime di aiuti entra in vigore il giorno successivo al ricevimento della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea.

Art. 10.

Diposizioni finali e abrogazioni

1. Agea stabilisce con propria circolare le modalità di presentazione delle domande e trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la situazione conclusiva relativa all'istruttoria delle richieste di contributo, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi e rendiconta, con periodicità bimestrale, l'attività svolta, i contributi erogati ed eventuali ulteriori indicazioni.

2. Agea assicura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - è autorizzato alla gestione delle risorse di cui all'art. 2, comma 2.

4. Sono abrogati il decreto interministeriale 25 luglio 2019, recante «Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo», e il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante «Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Art. 11.

Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4 punto (112) degli Orientamenti: *i)* il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; *ii)* il nome dell'autorità che concede gli aiuti; *iii)* il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superino l'importo di 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria.

2. Le informazioni pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.2.4, punto (114) degli Orientamenti.

Il presente decreto e gli allegati 1 e 2, parti integranti dello stesso, è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1523

ALLEGATO

Allegato 1:

A) Operazioni di espianto e reimpianto e importi massimi ammissibili di cui alla circolare ministeriale n. 9239743 del 14 ottobre 2020 (euro per ettaro) e successive modifiche e integrazioni.

Tipologia di operazione	Importo massimo ammissibile
Spese di espianto	2.428,00
Spese di impianto - preparazione del terreno	2.650,00
Messa in opera degli astoni *	3.000,00
Materiale vivaistico *	4.200,00

(*) Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 mq di superficie.

B) Impianti antigrandine: riferimento alle tabelle standard di costi unitari degli impianti arborei -Unità di Costo Standard Misura 4 PSR Rete rurale nazionale luglio 2022- Tabella 1.

C) Tecniche di potatura: 4,23 euro/pianta, pari a complessive 2.116,50 euro/ettaro **

(**) Importo riferito ad un agrumeto di 500 piante circa per 10.000 mq di superficie

D) I portainnesti che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di *Citrus Tristeza Virus* di cui all'art. 5 del presente decreto sono:

1. Citrange Troyer;
2. Citrange Carrizo;
3. Citrange C-35;
4. Mandarino Cleopatra;
5. Limone rugoso;
6. Limone volkameriano;
7. Citrummelo;
8. Arancio trifogliato.

Allegato 2: Criteri di ammissibilità.

Condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'istanza:

1. la struttura danneggiata doveva essere funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge in data antecedente al verificarsi dell'evento;

2. il danno non deve essere attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali;

3. deve esistere un diretto nesso di causalità tra la fitopatia e il danno;

4. i beneficiari hanno l'obbligo della costituzione e dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, (ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004) redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto «Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori», ed eventuali modifiche e integrazioni;

5. il beneficiario deve essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, deve essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A nella sezione speciale aziende agricole nonché all'INPS, e deve avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

Gli interventi sono rivolti alla ricostituzione di impianti arborei danneggiati dai virus della tristezza degli agrumi e dal malsecco degli agrumi, nonché, in relazione al solo malsecco degli agrumi, al ricorso a impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture dalle avversità atmosferiche e a tecniche di potatura finalizzate alla prevenzione della diffusione della patologia.

Possono presentare istanza gli agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale, omogenea per caratteristiche fisiche e agronomiche destinata ad agrumi per il virus della tristezza degli agrumi o per il malsecco.

La percentuale del danno subito è attestata formalmente da una certificazione rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio.

Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante senza il successivo reimpianto.

Il danno è accertato anche tramite visite *in loco* a campione a cura dell'ufficio regionale competente per territorio, preliminarmente al rilascio della certificazione. Tale obbligo è relativo al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa, o le misure adottate conformemente alla normativa vigente per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

24A00030

DECRETO 28 dicembre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia di Marostica IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Ciliegia di Marostica».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 245 della Commissione dell'8 febbraio 2002 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 39 del 9 febbraio 2002, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Ciliegia di Marostica IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Ciliegia di Marostica»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo pec il 17 novembre 2023 (prot. Masaf n. 639793 del 20 novembre 2023) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - CSQA Certificazioni Srl - a mezzo pec il 17 novembre 2023 (prot. Masaf n. 639772 del 20 novembre 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia di Marostica IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 15 marzo 2011, al Consorzio per la tutela della Ciliegia di Marostica IGP, con sede legale in Breganze (VI), via Castelletto, n. 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 15 marzo 2011 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

24A00031

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2024.

Emissione e corso legale di tre monete in argento da 5 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere in appositi trittici.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2023 del 6 dicembre 2023, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti di tre distinte monete in argento da 5 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati», aventi il medesimo dritto, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere in appositi trittici;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle tre suddette monete in argento, millesimo 2024, confezionate in appositi trittici;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di tre monete in argento da 5 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, confezionate in appositi trittici, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle tre suddette monete in argento sono così determinate:

Autore: Antonio Vecchio.

Dritto comune: Una veduta dello Stabilimento storico Ducati di Borgo Panigale, Bologna, del 1935, su cui si evidenzia, in alto a destra, il logo Ducati. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana».

Rovescio 1: La prima moto realizzata dalla Ducati nel 1949, Cucciolo. A destra, «2024», anno di emissione della moneta; in basso, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, «A.Vecchio», firma dell'autore; in alto, ad arco, la scritta «DUCATI». Moneta con elementi colorati.

Rovescio 2: La moto Ducati 916, progettata da Massimo Tamburini, che nel 2014 venne descritta dalla rivista Motorcycle News come «la moto più bella degli ultimi 50 anni». A destra, «2024», anno di emissione della moneta; in basso, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, «A.Vecchio», firma dell'autore; in alto, ad arco, la scritta «DUCATI». Moneta con elementi colorati.

Rovescio 3: La moto Ducati Panigale, ultimo modello di motociclette sportive realizzate dalla Ducati. A destra, «2024», anno di emissione della moneta; in basso, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, «A.Vecchio», firma dell'autore; in alto, ad arco, la scritta «DUCATI». Moneta con elementi colorati.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

Le tre descritte monete in argento da 5 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati», millesimo 2024, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, hanno corso legale dal 15 gennaio 2024.

Le modalità di cessione delle citate monete saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari di ciascuna delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

Sono approvate le tipologie delle suddette monete in argento, conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto comune

Rovescio 1 **Rovescio 2** **Rovescio 3**

Roma, 12 gennaio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A00189

DECRETO 12 gennaio 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Cucciolo», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2023 del 6 dicembre 2023, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Cucciolo», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Cucciolo», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, in apposite confezioni, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta in argento sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

dritto: una veduta dello stabilimento storico Ducati di Borgo Panigale, Bologna, del 1935, su cui si evidenzia, in alto a destra, il logo Ducati. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Moneta con elementi colorati;

rovescio: la prima moto realizzata dalla Ducati nel 1949, Cucciolo. A destra, «2024», anno di emissione della moneta; in basso, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, «A. Vecchio», firma dell'autore; in alto, ad arco, la scritta «DUCATI»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La descritta moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Cucciolo», millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 15 gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvata la tipologia della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto **Rovescio**

Roma, 12 gennaio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A00190

DECRETO 12 gennaio 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati 916», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2023 del 6 dicembre 2023, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati 916», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati 916», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, in apposite confezioni, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	±3‰	18 g	±5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta in argento sono così determinate:

Autore: Antonio Vecchio.

Dritto: Una veduta dello Stabilimento storico Ducati di Borgo Panigale, Bologna, del 1935, su cui si evidenzia, in alto a destra, il logo Ducati. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana». Moneta con elementi colorati.

Rovescio: La moto Ducati 916, progettata da Massimo Tamburini, che nel 2014 venne descritta dalla rivista Motorcycle News come «la moto più bella degli ultimi 50 anni». A destra, «2024», anno di emissione della moneta; in basso, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, «A.Vecchio», firma dell'autore; in alto, ad arco, la scritta «DUCATI».

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La descritta moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati 916», millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 15 gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvata la tipologia della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 12 gennaio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A00191

DECRETO 12 gennaio 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati Panigale», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2023 del 6 dicembre 2023, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati Panigale», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati Panigale», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, in apposite confezioni, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta in argento sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

dritto: una veduta dello Stabilimento storico Ducati di Borgo Panigale, Bologna, del 1935, su cui si evidenzia, in alto a destra, il logo Ducati. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana». Moneta con elementi colorati;

rovescio: la moto Ducati Panigale, ultimo modello di motociclette sportive realizzate dalla Ducati. A destra, «2024», anno di emissione della moneta; in basso, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, «A.Vecchio», firma dell'autore; in alto, ad arco, la scritta «DUCATI»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La descritta moneta in argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ducati - Ducati Panigale», millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 15 gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvata la tipologia della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 12 gennaio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A00192

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 novembre 2023.

Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» e, in particolare, l'art. 139;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed, in particolare, l'art. 10 che, al comma 1, prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo cui gli aggiornamenti dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, «sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 giugno 2014, recante «Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera e l'allegata relazione tecnica del 2 agosto 2023 adottate dalla commissione scientifica di cui al richiamato art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pervenute in data 6 novembre 2023, concernenti la proposta per l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al citato art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento, come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Elenco delle malattie professionali

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale».

Roma, 15 novembre 2023

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3008

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ

LISTA I
GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#)	IDENTIFICATIVO
01	ANTIMONIO leghe e composti	PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA	I.1.01.	J63.8
		ANEMIA EMOLITICA (idruro di antimonio o stibina)	I.1.01.	D59.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.01.	L24
02	ARSENICO leghe e composti			
		ULCERE E PERFORAZIONE SETTO NASALE	I.1.02.	J34.8
		EPATOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.02.	K71
		ANEMIA EMOLITICA	I.1.02.	D59.4
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.02.	G62.2
		CHERATOSI PALMO-PLANTARE	I.1.02.	L85.1
		ULCERE CUTANEE .	I.1.02.	L98.4
		MELANODERMIA	I.1.02.	L81.4
03	BERILLIO leghe e composti			
		GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI)	I.1.03.	J63.2
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.03.	L23
		GRANULOMI CUTANEI	I.1.03.	L92.3
04	CADMIO leghe e composti			
		ENFISEMA POLMONARE	I.1.04.	J68.4
		NEFROPATIA TUBULARE CRONICA	I.1.04.	N14.3
		OSTEOMALACIA	I.1.04.	M83.8
05	CROMO leghe e composti	ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE	I.1.05.	J34.8
		DERMATITE ULCERATIVA	I.1.05.	L98.4
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.05.	L23.0
		ASMA BRONCHIALE	I.1.05.	J45.0
06	MANGANESE leghe e composti	PARKINSONISMO MANGANICO	I.1.06.	G21
		SINDROME PSICO-ORGANICA	I.1.06.	F07.9
07	MERCURIO amalgame e composti	SINDROME CEREBELLARE-EXTRAPIRAMIDALE	I.1.07.	G25.9
		(tremore, atassia, diplopia)		
		ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.07.	G92
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.07.	G62.2
		NEFROPATIA CRONICA	I.1.07.	N14.3
		GENGIVOSTOMATITE CRONICA	I.1.07.	K05.1
08	NICHEL leghe e composti	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.08.	L23.0
		ASMA BRONCHIALE	I.1.08.	J45.0
09	OSMIO leghe e composti	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.09.	L24

10	PIOMBO leghe e composti			
		COLICA SATURNINA	I.1.10.	T56.0
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.10.	G62.2
		ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.10.	G92
		NEFROPATIA CRONICA	I.1.10.	N14.3
		ANEMIA SATURNINA	I.1.10.	D64
11	RAME leghe e composti			
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.11.	L23
		FIBROSI POLMONARE (solfato di rame)	I.1.11.	J68.4
		EPATOPATIA GRANULOMATOSA	I.1.11.	K71.8
13	STAGNO leghe e composti			
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.13.	L24
14	TALLIO leghe e composti	POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.14.	G62.2
		ALOPECIA	I.1.14.	L65.9
		NEFROPATIA CRONICA	I.1.14.	N14.3
15	URANIO e composti (effetti non radioattivi)	NEFROPATIA CRONICA TUBULARE	I.1.15.	N14.3
16	VANADIO leghe e composti			
		ASMA BRONCHIALE	I.1.16.	J45.0
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.16.	L23
17	ZINCO leghe e composti			
		PNEUMOCONIOSI BENIGNA (stearato di zinco)	I.1.17.	J63.8
18	BROMO, CLORO, IODIO	TRACHEOBRONCHITE CRONICA	I.1.18	J42
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.18.	L24
19	FLUORO E COMPOSTI INORGANICI	TRACHEOBRONCHITE CRONICA	I.1.19.	J42
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.19.	L24
		OSTEOFLUORUOSI	I.1.19.	M85.1
20	COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.1.20.	J68.4
	(ossido di azoto, acido nitrico, ammoniaca)			
23	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO			
		NECROSI DEL MASCELLARE	I.1.23.	K10.2
		EPATOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.23.	K71
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.23.	L24
24	ZOLFO, POLISOLFURI (polisolfuro di bario, di calcio, di sodio)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.24.	L24
25	ANIDRIDE SOLFOROSA			
		BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.1.25	J68.4
26	ACIDO SOLFORICO	BLEFAROCONGIUNTIVITE CRONICA	I.1.26.	H10.5
		EROSIONI DENTARIE	I.1.26.	K03.2
		BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA		J68.4
		RINOFARINGITE CRONICA		J31.1
		LARINGITE CRONICA		J37.0

27	SOLFURO DI CARBONIO			
		ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA		G92
		POLINEUROPATIA PERIFERICA		G62.2
		VASCULOPATIA CORONARICA		I25.1
		VASCULOPATIA CEREBRALE		I67.2
		VASCULOPATIA ARTI INFERIORI		I70.2
		NEFROANGIOSCLEROSI		I12.9
		VASCULOPATIA RETINICA		I70.8
29	n-ESANO E ALTRI SOLVENTI CONTENENTI IDROCARBURI ALIFATICI LINEARI E CICLICI	POLINEUROPATIA PERIFERICA (n-esano)	I.1.29.	G62.2
		ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.29.	G92
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.29.	L24
31	ETERE DI PETROLIO			
	ACQUA RAGIA (WHITE SPIRIT)	ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.31.	G92
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.31.	L24
32	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI	ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (trielina)	I.1.32.	G92
	Diclorometano, triclorometano (cloroformio),			
	tetraclorometano (tetracloruro di carbonio),			
	dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano,	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.32.	L24
	dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetra-cloroetilene (percloroetilene)	EPATOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.32.	K71
34	CLORURO DI VINILE			
		ACROSTEOLISI (FALANGI UNGUEALI)	I.1.34.	M89.5
		SINDROME RAYNAUD SIMILE DELLE MANI E DEI PIEDI	I.1.34.	I73.0
		EPATOPATIA FIBROTICA	I.1.34.	K71.7
35	IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI	- ANEMIA APLASTICA (Benzene)	I.1.35.	D61.2
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.35.	L24
		-ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.35.	G92
39	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene	ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.39.	F07.9
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (dinitroclorobenzene)	I.1.39.	L23
40	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.40.	L24
	MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali,	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.40.	L23
	olii e fluidi da taglio, olio di creosoto)	DERMATITE FOLLICOLARE ACNEIFORME (olii minerali)	I.1.40.	L24.1
41	TERPENI			
	(essenza di trementina, limonene, altri)	ASMA BRONCHIALE	I.1.41.	J45.0
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.41.	L23
42	FENOLO, TIOFENOLO, NAFTOLO E LORO OMOLOGHI E DERIVATI			
	ALOGENATI, NITRICI, SOLFONICI E FOSFORATI	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.42.	L24

43	AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine,	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.43.	L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.43.	L23
		ASMA BRONCHIALE	I.1.43.	J45.0
44	AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PFD), beta-naftilamina, 4-amindifenile, benzidina, altri)	ASMA BRONCHIALE (PFD)	I.1.44.	J45.0
		EMOPATIA DA METAEMOGLOBINEMIA	I.1.44.	D74.8
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.44.	L23
45	AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)			
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.45.	L24
		EPATOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.45.	K71
		POLINEUROPATIA PERIFERICA (acrilamide)	I.1.45.	G62.2
		ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA (ACRILAMIDE)	I.1.45.	G92
46	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.46.	L24
	(acrilonitrile, altri)			
47	OZONO, OZONURI E PEROSSIDI	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.1.47.	J68.4
48	CHETONI e derivati alogenati			
	(acetone, metil-n-butil chetone (MBK), altri)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.48.	L24
		POLINEUROPATIA PERIFERICA (metil-n-butil chetone (MBK))	I.1.48.	G62.2
		ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.48.	G92
49	ALDEIDI e derivati			
	(formaldeide, glutaraldeide, altri)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.49.	L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.49.	L23
50	DIISOCIANATI	ASMA BRONCHIALE	I.1.50.	J45.0
	(toluendiisocianato (TDI), difenilmetanodiisocianato (MDI),			
	esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI), altri	ALVEOLITE ALLERGIA ESTRINSECA	I.1.50.	J67
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.50.	L23
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.50.	L24
51	CHINONI e derivati	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.51.	L24
	(idrochinone, benzochinone, altri)	LEUCODERMIA (VITILIGO)	I.1.51.	L81.5
		CHERATITE	I.1.51.	H16
52	ALCOLI e derivati			
	(alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.52.	G92
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (alcol isopropilico)	I.1.52.	L23
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO		L24
53	GLICOLI e derivati			
	(glicole etilenico e propilenico)	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.53.	L23

54	ETERI e derivati (etere etilico, clorometiletere (CMME)			
	bisclorometiletere (BCME), altri)	ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.54.	G92
55	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-			
	ACIDI E LORO DERIVATI			
	(acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati,	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.55.	L24
	tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido triclo-	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.55.	L23
	roacetico, acido tioglicolico, altri)			
56	ANIDRIDI e derivati	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.1.56.	J68.4
	(anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altre)	ASMA BRONCHIALE	I.1.56.	J45.0
57	COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO (TRIORTOCRESILFOSFATO)			
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.57.	L23
58	ESTERI ORGANICI e derivati			
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	I.1.58.	L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	I.1.58.	L23
59	ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO	ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.59.	G92
	(nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri)	CRISI ANGINOSE (NITROGLICOLE)	I.1.59.	I20
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.59.	L23
60	PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE	ENCEFALOPATIA CRONICA TOSSICA	I.1.60.	G92

LISTA I

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	RUMORE OTOLESIVO	IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE	I.2.01.	H83.3
02	VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO	SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA (ANGIONEUROSI DITA MANI)	I.2.02.	I73.0
	BRACCIO	OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA)	I.2.02.	M19.2
		NEUROPATIE PERIFERICHE DEI NERVI MEDIANO E ULNARE	I.2.02.	G56.1
03	Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci.	ERNIA DISCALE LOMBARE	I.2.03.	M51.2

04	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza.	SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA:		
		TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	I.2.04.	M75.1
		TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY)	I.2.04.	M75.3
		BORSITE CRONICA	I.2.04.	M75.5
	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza.	SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO:		
		EPICONDILITE CRONICA	I.2.04.	M77.0
		EPITROCLEITE CRONICA	I.2.04.	M77.1
		BORSITE OLECRANICA CRONICA	I.2.04.	M70.2
	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita	SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO:		
		TENDINITI E PERITENDINITE DEI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA)	I.2.04.	M65.8
		SINDROME DI DE QUERVAIN	I.2.04.	M65.4
	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo.	SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	I.2.04.	G56.0
05	Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, con appoggio prolungato sul ginocchio.	BORSITE CRONICA	I.2.05.	M70.4
	Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue	TENDINOPATIA DEGENERATIVA DEL QUADRICIPITE FEMORALE	I.2.05.	M76.8
		MENISCOPATIA DEGENERATIVA	I.2.05.	M23.3
06	LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE			
		OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI	I.2.06.	M90.3
		PALOMBARI)		
07	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIODERMITE	I.2.07.	L58.1
		OPACITÀ DEL CRISTALLINO	I.2.07.	H26.8
08	RADIAZIONI UV	CHERATOSI ATTINICHE	I.2.08.	L57.0
09	LASER (CLASSE 4)	LESIONI RETINICHE	I.2.09.	H35.9
		LESIONI DELLA CORNEA	I.2.09.	H18.9
		OPACITÀ DEL CRISTALLINO	I.2.09.	H26.8
		OPACITÀ DEL CORPO VITREO	I.2.09.	H43.3
10	RADIAZIONI INFRAROSSE	OPACITÀ DEL CRISTALLINO	I.2.10.	H26.8
		ERITEMA PERMANENTE	I.2.10.	L59.0

12	Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente.	ERNIA DISCALE LOMBARE	I.2.12.	M51.2

LISTA I

GRUPPO 4 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	SILICE LIBERA CRISTALLINA	SILICOSI POLMONARE	I.4.01.	J62
02	POLVERI DI PIETRA POMICE			
		LIPAROSI	I.4.02.	J62.8
03	ASBESTO	ASBESTOSI POLMONARE	I.4.03.	J61
		PLACCHE O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA	I.4.03.	J92
04	TALCO	TALCOSI	I.4.04.	J62.0
05	CAOLINO	CAOLINOSI	I.4.05.	J63.8
06	MICA	PNEUMOCONIOSI DA MICA	I.4.06.	J63.8
07	CARBONE	ANTRACOSI	I.4.07.	J60
08	OSSIDI DI FERRO	SIDEROSI	I.4.08.	J63.4
09	BARIO	BARITOSI	I.4.09.	J63.8
10	STAGNO	STANNOSI	I.4.10.	J63.5
12	CEMENTO, CALCARE, GESSO, CALCE, ALTRE POLVERI	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.4.12.	J68.4
13	ALLUMINIO	ALLUMINOSI	I.4.13.	J63.0
14	CARBURI METALLICI SINTERIZZATI (METALLI DURI)	FIBROSI POLMONARE	I.4.14.	J68.4
15	FUMI E GAS DI SALDATURA	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.4.15.	J68.4
16	COTONE	BISSINOSI	I.4.16.	J66.0
	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO CAUSA DI ASMA BRONCHIALE E ALVEOLITI			
20	DI ORIGINE VEGETALE:			
	POLVERI O FARINE DI CEREALI			
	SEMI (soia, ricino, caffè verde, carrube)			
	POLVERI DI LEGNO	ASMA BRONCHIALE	I.4.20.	J45.0
	ENZIMI (papaina, pepsina, bromelina)			
	LATTICE			
	GOMMA ARABICA			
21	DI ORIGINE ANIMALE:			
	DERIVATI DERMICI (forfora, peli, piume, COMPONENTI DERMICI DI ANIMALI ACQUATICI)	ASMA BRONCHIALE	I.4.21	J45.0
	LIQUIDI BIOLOGICI (sangue e urine) ED ESCREMENTI			
	ACARI (delle derrate, del pollame)			
	ENZIMI (pancreatina, subtilisina, tripsina)			
22	MICETI			
		ASMA BRONCHIALE	I.4.22.	J45.0
23	AGENTI CHIMICI :			
	METALLI (platino,cobalto,palladio)	ASMA BRONCHIALE	I.4.23.	J45.0
	COLOFONIA			
	PERSOLFATI			
	FARMACI			
24	ACTINOMICETI TERMOFILI	POLMONE DEL CONTADINO	I.4.24.	J67

25	ALTRI MICETI	ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA CON O SENZA EVOLUZIONE	I.4.25.	J67
		FIBROTICA		
26	DERIVATI PROTEICI ANIMALI	ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA CON O SENZA EVOLUZIONE	I.4.26.	J67
		FIBROTICA		

LISTA I

GRUPPO 5 - MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#)	IDENTIFICATIVO
01	SOSTANZE E PREPARATI SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (DAC)	I.5.01.	L23
	COME ALLERGIZZANTI O IRRITANTI PRESENTI	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (DIC)	I.5.01.	L24
	NELL'AMBIENTE DI LAVORO			
03	OLII MINERALI	DERMATITE FOLLICOLARE	I.5.03.	L24.1
04	FIBRE LANA DI VETRO	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.5.04.	L24
05	COMPOSTI AROMATICI ALOGENATI (diossine, cloronaftaline e difenil-policlorurati).	CLORACNE	I.5.05.	L70.8
07	RADIAZIONI SOLARI	CHERATOSI ATTINICA	I.5.07.	L57.0

LISTA I

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#)	IDENTIFICATIVO
01	AMMINE AROMATICHE CANCEROGENE	TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA compresi gli stati precancerosi	I.6.01.	C67
02	ARSENICO e composti	EPITELIOMA CUTANEO	I.6.02.	C44
		CARCINOMA DEL POLMONE	I.6.02.	C34
03	ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto	MESOTELIOMA MALIGNO PLEURICO	I.6.03.	C45.0
		MESOTELIOMA MALIGNO PERICARDICO	I.6.03.	C45.2
		MESOTELIOMA MALIGNO PERITONEALE	I.6.03.	C45.1
		MESOTELIOMA MALIGNO TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO	I.6.03.	C45.7
		CARCINOMA DEL POLMONE	I.6.03.	C34
		TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE	I.6.03.	C32
		TUMORE MALIGNO DELL'OVAIO	I.6.03.	C56
04	BENZENE	LEUCEMIA ACUTA NON LINFATICA	I.6.04.	C92.0
05	BERILLIO e composti	CARCINOMA DEL POLMONE	I.6.05.	C34
06	BISCLOROMETILETERE E CLOROMETILETERE	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.06.	C34
07	CADMIO e composti	CARCINOMA DEL POLMONE	I.6.07.	C34
08	CLORURO DI VINILE MONOMERO	ANGIOSARCOMA EPATICO	I.6.08.	C22.3
		EPATOCARCINOMA	I.6.08	C22.0
09	CROMO (composti esavalenti)	CARCINOMA DEL POLMONE	I.6.09.	C34
10	FIBRE ASBESTIFORMI (erionite, fluoro-edenite)	MESOTELIOMA MALIGNO PLEURICO	I.6.10.	C45.0
		MESOTELIOMA MALIGNO PERITONEALE	I.6.10.	C45.1

11	COMPOSTI DEL NICHEL	CARCINOMA DEL POLMONE	I.6.11.	C34
		CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI	I.6.11.	C30.0
		CARCINOMA DEI SENI PARANASALI	I.6.11.	C31
15	RADIAZIONI IONIZZANTI			
		LEUCEMIE ESCLUSA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA (C91.0)		C92-C95
		TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.15.	C34
		TUMORE MALIGNO DELLO STOMACO	I.6.15.	C16
		TUMORE MALIGNO DEL COLON	I.6.15.	C18
		TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA	I.6.15.	C50
		TUMORE MALIGNO DELLA TIROIDE	I.6.15.	C73
		CARCINOMA BASOCELLULARE	I.6.15.	C44
16	RADIAZIONI SOLARI E/O ULTAVIOLETTE	EPITELIOMA CUTANEO DELLE SEDI FOTOESPOSTE	I.6.16.	C44
17	RADON E SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.17.	C34
39	1,3- BUTADIENE	LEUCEMIA LINFATICA	I.6.39.	C91
		LEUCEMIA MIELOIDE	I.6.39.	C92
40	FORMALDEIDE	TUMORE MALIGNO DEL NASOFARINGE	I.6.40.	C11
41	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI CANCEROGENI	EPITELIOMA DELLA CUTE	I.6.41.	C44
		TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.41.	C34
		TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA	I.6.41.	C67
42	SILICE LIBERA CRISTALLINA in forma di quarzo e cristobalite	TUMORE DEL POLMONE	I.6.42.	C34
21	FULIGGINE	EPITELIOMA CUTANEO	I.6.21.	C44
		TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.21.	C34
22	OLII DI SCISTI BITUMINOSI	EPITELIOMA CUTANEO	I.6.22.	C44
23	OLII MINERALI NON TRATTATI O BLANDAMENTE TRATTATI	EPITELIOMA CUTANEO	I.6.23.	C44
24	PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE	EPITELIOMA CUTANEO	I.6.24.	C44
		TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.24.	C34
25	POLVERI DI LEGNO	CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI	I.6.25.	C30.0
		CARCINOMA DEI SENI PARANASALI	I.6.25.	C31
		CARCINOMA DEL NASOFARINGE	I.6.25.	C11
	LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI			
26	ESPOSIZIONI A NEBBIE E VAPORI DI ACIDO SOLFORICO ED ALTRI ACIDI INORGANICI FORTI	TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE	I.6.26.	C32
		CARCINOMA DEL POLMONE	I.6.26.	C34
29	FONDERIE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.29.	C34

30	INDUSTRIA MANUFATTURIERA DELLA GOMMA	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.30.	C34
		TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA	1.6.30	C67
		TUMORE MALIGNO DELLO STOMACO	I.6.30.	C16
		LEUCEMIE	I.6.30	C91-C95
		LINFOMA (compreso il mieloma multiplo)	I.6.30.	C82-C85 C90
31	PRODUZIONE DELL'ALCOOL ISOPROPILICO (PROCESSO DELL'ACIDO FORTE)	CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI	I.6.31.	C30.0
		CARCINOMA DEI SENI PARANASALI	I.6.31.	C31
32	PRODUZIONE DELL'ALLUMINIO	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.32.	C34
		TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA	I.6.32.	C67
33	PRODUZIONE DELL'AURAMINA	TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA	I.6.33.	C67
34	PRODUZIONE DEL COKE	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.34.	C34
35	PRODUZIONE DEL GAS DAL CARBONE	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.35.	C34
36	PRODUZIONE DI MAGENTA	TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA	I.6.36.	C67
38	ATTIVITÁ DEL VERNICIATORE	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.38.	C34
		TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA	I.6.38.	C67
43	DISTILLAZIONE DEL CATRAME DI CARBONE (COAL TAR DISTILLATION)	TUMORE MALIGNO DELLA CUTE	I.6.43.	C44
44	FUMO PASSIVO (attività lavorative che espongono a fumo passivo)	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.44.	C34
46	ATTIVITÁ DI SALDATURA	MELANOMA OCULARE	I.6.46.	C69.9
47	EMISSIONI DI MOTORI DIESEL	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.47.	C34
48	IPRITE	TUMORE MALIGNO DEL POLMONE	I.6.48.	C34
50	POLVERI DI CUOIO	CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI	I.6.50.	C30.0
		CARCINOMA DEI SENI PARANASALI	I.6.50.	C31

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ

LISTA II
GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

AGENTI E LAVORAZIONI		MALATTIE	CODICE(#)	IDENTIFICATIVO
01	ANIDRIDE FTALICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.01.	J68
02	ANIDRIDE TRIMELLITICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.02.	J68
04	CLORURO DI POLIVINILE (PVC)	GRANULOMATOSI POLMONARE	II.1.04.	J70
05	SILICE LIBERA CRISTALLINA	SCLERODERMIA	II.1.05.	M34.9
		ARTRITE REUMATOIDE	II.1.05.	M06
		LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	II.1.05	M32.9
06	BERILLIO LEGHE E COMPOSTI	GRANULOMATOSI EPATICA	II.1.06.	K75.3

LISTA II **GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI**				
AGENTI E LAVORAZIONI		**MALATTIE**	**CODICE(#)**	**IDENTIFICATIVO**
01	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico degli arti superiori movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue, impegno di forza e microtraumi ripetuti	SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO:		
		SINDROME DA INTRAPPOLAMENTO DEL NERVO ULNARE AL GOMITO	II.2.01	G56.2
		TENDINOPATIA INSERZIONE DISTALE TRICIPITE	II.2.01	M77
		SINDROME DEL CANALE DI GUYON	II.2.01	G56.2
02	Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico del piede e della caviglia movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue, impegno di forza e microtraumi ripetuti	TALALGIA PLANTARE (entesopatia)	II.2.02	M77.5
		TENDINITE DEL TENDINE DI ACHILLE	II.2.02	M76.6
		SINDROME DEL TUNNEL TARSALE	II.2.02	G57.5
03	VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITÁ DI	SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	II.2.03	M47.8
	GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI			
04	SFORZI PROLUNGATI DELLE CORDE VOCALI	NODULI ALLE CORDE VOCALI	II.2.04	J38.2

LISTA II **GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI**				
AGENTI		**MALATTIE**	**CODICE(#)**	**IDENTIFICATIVO**
02	ANTIBLASTICI DEL GRUPPO 1 E GRUPPO 2A DELLA IARC (manipolazione da parte del personale addetto)	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	II.6.02.	C82-C96
03	ASBESTO	TUMORE DELLA FARINGE	II.6.03.	C10-C13
		TUMORE DELLO STOMACO	II.6.03.	C16
		TUMORE DEL COLON RETTO	II.6.03.	C18-C20
04	BIFENILI POLICLORURATI (PCB)	LINFOMA NON HODGKIN	II.6.04.	C82-C85
		TUMORE DELLA MAMMELLA	II.6.04.	C50
		MELANOMA CUTANEO	II.6.04.	C43
07	CREOSOTI	TUMORE DELLA CUTE	II.6.07.	C44
		TUMORE DEL POLMONE	II.6.07.	C34
09	FORMALDEIDE	TUMORE DELLE CAVITÁ NASALI	II.6.09.	C30.0
		TUMORE DEI SENI PARANASALI	II.6.09.	C31
		LEUCEMIA MIELOIDE	II.6.09.	C92
10	EMISSIONE DI MOTORI DIESEL	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.10.	C67
14	TETRACLOROETILEN E (percloroetilene)	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.14.	C67
15	TRICLOROETILENE (trielina)	LINFOMA NON HODGKIN	II.6.15.	C82-C85
		TUMORE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	II.6.15.	C22
		TUMORE DEL RENE	II.6.15.	C64

23	COBALTO METALLICO CON CARBURO DI TUNGSTENO	TUMORE DEL POLMONE	II.6.23.	C34
25	COMPOSTI INORGANICI DEL PIOMBO	TUMORE DELLO STOMACO	II.6.25.	C16
	LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI			
19	ATTIVITÁ DEI PARRUCCHIERI E DEI BARBIERI	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.19.	C67
20	RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	LEUCEMIE	II.6.20.	C91-C95
		LINFOMI	II.6.20.	C82-C85
		TUMORE DELLA CUTE	II.6.20.	C44
21	MANIFATTURA DI VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO	TUMORE DEL POLMONE	II.6.21.	C34
28	MANIFATTURA DI ELETTRODI DI CARBONE	TUMORE DEL POLMONE	II.6.28.	C34
29	INSETTICIDI NON ARSENICALI (IRRORAZIONE E	TUMORE DEL POLMONE	II.6.29.	C34
30	ARSENICO e composti	TUMORE DEL FEGATO	II.6.30.	C22
		TUMORE DEL RENE	II.6.30.	C64
		TUMORE DELLA PROSTATA	II.6.30.	C61
31	ATTIVITÀ DI SALDATURA	TUMORE DEL POLMONE	II.6.31.	C34
32	BENZENE	LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA	II.6.32.	C91
		LINFOMA NON HODGKIN	II.6.32.	C82-C85
		MIELOMA MULTIPLO	II.6.32.	C90
		LEUCEMIA MIELOIDE –CRONICA	II.6.32.	C92
33	CADMIO e COMPOSTI	TUMORE DELLA PROSTATA	II.6.33.	C61
		TUMORE DEL RENE	II.6.33.	C64
34	CROMO (composti esavalenti)	TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	II.6.34.	C30.0
		TUMORE DEI SENI PARANASALI	II.6.34.	C31
36	FULIGGINE	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.36.	C67
37	INDUSTRIA MANIFATTURIERA DELLA GOMMA	TUMORE DELLA LARINGE	II.6.37.	C32
		TUMORE DELLA PROSTATA	II.6.37.	C61
		TUMORE DELL'ESOFAGO	II.6.37.	C15
38	OSSIDO DI ETILENE	LINFOMA NON HODGKIN	II.6.38.	C82-C85
		MIELOMA MULTIPLO	II.6.38.	C90
		LEUCEMIA LINFATICA CRONICA	II.6.38.	C91.1
		TUMORE DELLA MAMMELLA	II.6.38.	C50
39	PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.39.	C67
40	RADIAZIONI IONIZZANTI	TUMORE MALIGNO DEL FEGATO	II.6.40.	C22
		TUMORE MALIGNO DEL PANCREAS	II.6.40.	C25
		TUMORE MALIGNO DELL'OVAIO	II.6.40.	C56
		TUMORE MALIGNO DELLA PROSTATA	II.6.40.	C61
		TUMORE MALIGNO DELLE GHIANDOLE SALIVARI	II.6.40.	C07-C08
		TUMORE MALIGNO DELL'ESOFAGO	II.6.40.	C15
		TUMORE MALIGNO DELLE OSSA	II.6.40.	C40-C41
		TUMORE MALIGNO DELL'ENCEFALO	II.6.40.	C71
		TUMORE MALIGNO DEL RENE	II.6.40.	C64
		TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA	II.6.40.	C67
		TUMORE MALIGNO DEL RETTO	II.6.40.	C20

41	RADON e SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO			
		LEUCEMIE	II.6.41.	C91-C95
42	2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA	TUMORE DEL POLMONE	II.6.43.	C34
		SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	I.6.14.	C49
		LINFOMA NON HODGKIN	I.6.14.	C82-C85

LISTA II

GRUPPO 7 - MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#)	IDENTIFICATIVO
01	DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE:		
	(costrittività organizzative (°))	DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO	II.7.01.	F43.2
		(con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della		
		condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi)		
		DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS	II.7.01.	F43.1
(°)				

marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata,
prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto
prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici
impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie
inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro
esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
altre assimilabili.

LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

LISTA III

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#)	IDENTIFICATIVO
01	SILICE LIBERA CRISTALLINA (esposizione con o senza silicosi)	POLIANGITE MICROSCOPICA	III.1.01.	M30.8
		GRANULOMATOSI DI WEGENER	III.1.01.	M31.3
02	FIBRE CERAMICHE	FIBROSI POLMONARE	III.1.02.	J68.4
		PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA	III.1.02.	J92

LISTA III GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI				
AGENTI		MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	RUMORE (effetti extrauditivi)	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, DIGERENTE,	III.2.01.	
		ENDOCRINO, NEUROPSICHICHE		
02	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: SINDROME DELLO STRETTO TORACICO (esclusa la forma vascolare)	III.2.02.	G54.8

LISTA III GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI				
AGENTI		MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
04	CLORURO DI VINILE	TUMORE DEL POLMONE	III.6.04.	C34
		TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	III.6.04.	C82-C96
05	COBALTO E SUOI SALI	TUMORE DEL POLMONE	III.6.05.	C34
06	1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO	TUMORE DEL POLMONE	III.6.06.	C34
		TUMORE DEL FEGATO E VIE BILIARI	III.6.06.	C22-C24
		TUMORE DELLA CERVICE UTERINA	III.6.06.	C53
07	1,2 DICLOROETANO	TUMORE CEREBRALE	III.6.07.	C71
		TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	III.6.07.	C82-C96
		TUMORE DELLO STOMACO	III.6.07.	C16
		TUMORE DEL PANCREAS	III.6.07.	C25
08	DINITROTOLUENE	TUMORE DEL FEGATO E DELLA COLECISTI	III.6.08.	C22-C23
09	FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE	TUMORE DEL POLMONE	III.6.09.	C34
10.01	ACRILAMMIDE	TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	III.6.10.01.	C00-C97
10.02	BROMURO DI VINILE		III.6.10.02.	C00-C97
10.03	CAPTAFOL (fungicida)		III.6.10.03.	C00-C97
10.04	DIBROMOETILENE		III.6.10.04.	C00-C97
10.05	DIMETILSOLFATO		III.6.10.05.	C00-C97
10.06	DIMETILCARBAMOILCLORURO		III.6.10.06.	C00-C97
10.07	FLORURO DI VINILE		III.6.10.07.	C00-C97
10.08	GLICIDOLO		III.6.10.08.	C00-C97
10.09	STIRENE 7,8 OSSIDO		III.6.10.09.	C00-C97
10.10	1,2,3-TRICLOROPROPANO		III.6.10.10.	C00-C97
10.11	TRIS (2,3-DIBROMOPROPIL)FOSFATO		III.6.10.11.	C00-C97
10.12	DIETILSOLFATO		III.6.10.12.	C00-C97
10.13	EPICLORIDINA		III.6.10.13.	C00-C97
10.14	N,METIL,NITROSOGUANIDINA		III.6.10.14.	C00-C97
10.15	3,3',4,4',5-PENTACHLOROBIPHENYL (PCB)		III.6.10.15.	C00-C97
10.16	2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN		III.6.10.16.	C00-C97
10.17	POLIBROMOBIFENILI		III.6.10.17.	C00-C97
10.18	TOLUENI ALFACLORURATI		III.6.10.18.	C00-C97

11	ALTRI AGENTI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI NON MENZIONATI NELLE LISTE I, II, III, CLASSIFICATI H350, H350i DALLA UE, PER I QUALI NON SONO STATI ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO E AGENTI CANCEROGENI CLASSIFICATI 2B DALLA IARC	TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	III.6.11.	C00-C97
12	VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)	TUMORE DELLA LARINGE	III.6.12.	C32
		TUMORE DELLO STOMACO	III.6.12.	C16
		TUMORE DELL'INTESTINO	III.6.12.	C17
13	OLII MINERALI NON TRATTATI		III.6.13	C43

(#) CODICE IDENTIFICATIVO: numero lista (I, II, III); numero gruppo (da 1 a 7); numero progressivo dell'agente; codice della malattia (ICD-10)

24A00095

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cam Service società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cam Service società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 26.649,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.102.077,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.266.309,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi e azioni esecutive poste in essere da *ex* lavoratori;

Considerato che in data 13 dicembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 3 agosto 2023, con la quale l'associazione di rappresentanza ha segnalato una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cam Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 05642510969), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Silvia Vailati, nata a Milano il 16 novembre 1985 (c.f.: VLTMSL85SF205T) ed ivi domiciliata in via Senato n. 35.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00085

DECRETO 28 dicembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cestia - Società cooperativa», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che "le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»";

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2009, n. 66/2009, con il quale la società cooperativa «Cestia Società cooperativa», con sede in ROMA (RM) - (codice fiscale n. 01274490588), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 ottobre 2021, n. 359/2021, con il quale la rag. Vanessa Giammatteo è stata revocata ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 dalla carica di commissario liquidatore della cooperativa in questione e contestualmente sostituita dal dott. Claudio Mengoli (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), selezionato nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il provvedimento di revoca nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo è stato adottato in conseguenza di gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* compiuti dalla professionista nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2022, con la quale il dott. Claudio Mengoli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, anche dalla Cooperativa «Cestia - Società cooperativa»;

Ritenuto di dover procedere con ogni urgenza richiesta dal caso alla nomina di un nuovo professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della cooperativa in oggetto;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma (RM) il 16 gennaio 1974 (codice fiscale: RZZCCL74A56H501G), ivi domiciliata in via Pio Benassi n. 5, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00091

DECRETO 28 dicembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eriches 29 Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»,

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che "le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»";

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, n. 281/2019, con il quale la società cooperativa «Eriches 29 Consorzio di cooperative sociali Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale n. 07704421002), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 ottobre 2021, n. 363/2021, con il quale la rag. Vanessa Giammatteo è stata revocata ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 dalla carica di commissario liquidatore della cooperativa in questione e contestualmente sostituita dal dott. Claudio Mengoli (codice fiscale: MNGCLD-62B25A944R), selezionato nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il provvedimento di revoca nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo è stato adottato in conseguenza di gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* compiuti dalla professionista nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2022, con la quale il dott. Claudio Mengoli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, anche dalla Cooperativa «Eriches 29 Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione»;

Ritenuto di dover procedere con ogni urgenza richiesta dal caso alla nomina di un nuovo professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della cooperativa in oggetto;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla Direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone (KR) il 15 maggio 1966 (codice fiscale BRNLFD66E15D122O), domiciliato in Roma (RM), via Nemorense n. 91, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00092

DECRETO 28 dicembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Tammaro consulenze e servizi - Soc. cooperativa sociale a resp. limitata in sigla Tamservice soc. coop. a r.l.», in Paduli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2007, con il quale la società cooperativa «Tammaro consulenze e servizi - Soc. cooperativa a resp. limitata in sigla Tamservice soc. coop. a r.l.», con sede in Paduli (BN) - (codice fiscale 00796610624), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Romano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2008, n. 129/2008, con il quale il dott. Marco Fantone è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione, in sostituzione del dott. Giuseppe Romano, rinunciatario;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 ottobre 2021, n. 357/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 dalla carica di commissario liquidatore della cooperativa in questione e contestualmente sostituito dal dott. Claudio Mengoli (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), selezionato nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il provvedimento di revoca nei confronti del dott. Marco Fantone è stato adottato in conseguenza di gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* compiuti dal professionista nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2022, con la quale il dott. Claudio Mengoli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, anche dalla cooperativa «Tammaro consulenze e servizi - Soc. cooperativa a resp. limitata in sigla Tamservice soc. coop. a r.l.»;

Ritenuto di dover procedere con ogni urgenza richiesta dal caso alla nomina di un nuovo professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della cooperativa in oggetto;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Marucci, nato a Castel di Lama (AP) il 13 agosto 1969, (codice fiscale MRCMRZ69M13C093Y), domiciliato in Roma (RM), via delle Botteghe Oscure, n. 54, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00093

DECRETO 28 dicembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lorenza 80 cooperativa edilizia in liquidazione», in Nettuno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2017, n. 217/2017, con il quale la società cooperativa «Lorenza 80 cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Nettuno (RM) - (codice fiscale 04744340581), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 ottobre 2021, n. 361/2021, con il quale la rag. Vanessa Giammatteo è stata revocata ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 dalla carica di commissario liquidatore della cooperativa in questione e contestualmente sostituita dal dott. Claudio Mengoli (codice fiscale MNGCLD62B25A944R), selezionato nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il provvedimento di revoca nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo è stato adottato in conseguenza di gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* compiuti dalla professionista nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2022, con la quale il dott. Claudio Mengoli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, anche dalla cooperativa «Lorenza 80 cooperativa edilizia in liquidazione»;

Ritenuto di dover procedere con ogni urgenza richiesta dal caso alla nomina di un nuovo professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della cooperativa in oggetto;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Alliegro, nato a Napoli (NA) il 1° ottobre 1968 (codice fiscale LLGVCN68R01F839S), domiciliato in Roma (RM), via Magna Grecia, n. 3, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00094

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 dicembre 2023.

Definizione delle modalità e dei limiti in base ai quali gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine sono da intendersi a carico dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, nella fattispecie, l'art. 206, che disciplina i controlli sull'esecuzione e collaudo;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 206, il quale prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, l'ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati;

Visto l'allegato I.13 al suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'art. 41 del medesimo decreto legislativo;

Visto altresì l'allegato II.14 al decreto legislativo n. 36 del 2023 che all'art. 29, comma 1, disciplina le modalità di determinazione del compenso spettante per le attività di collaudo tecnico-amministrativo, determinato, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 116, comma 4, del codice, e, fuori dei suddetti casi, con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione;

Visto ancora l'allegato II.15 al suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplina i criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche;

Considerato che, ai sensi del medesimo comma 2, dell'art. 206, ove il concedente si avvalga della facoltà di cui al primo periodo del citato comma 2, gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine ivi previsti devono essere posti a carico dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione delle infrastrutture di grande rilevanza o complessità;

Considerato che il citato art. 206, comma 2, secondo periodo, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità attuative di cui alla medesima disposizione;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 45074 del 27 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 206, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce le modalità e i limiti ai sensi dei quali gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore, sono da intendersi a carico dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità.

2. Ai fini del presente decreto, per ente concedente si intende l'ente che affida il servizio globale, così come definito all'art. 3, comma 1, lettera *aa)*, dell'all. I.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 206, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica ai contratti di affidamento di servizi globali che abbiano ad oggetto infrastrutture di grande rilevanza o complessità per le quali, ai sensi del medesimo comma, le commissioni di collaudo, previa autorizzazione dell'ente concedente, possono avvalersi di servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore.

Art. 3.

Modalità e limiti

1. Per le finalità di cui all' art. 1, la commissione incaricata del collaudo di un'infrastruttura di grande rilevanza o complessità, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del verbale della visita in corso d'opera in occasione della quale ha ravvisato la necessità di doversi avvalere del servizio di supporto o di indagine, trasmette istanza motivata all'ente che ha affidato il servizio globale, comunicando l'esigenza di doversi avvalere, ai fini dell'espletamento della propria attività, di servizi di supporto o di indagine di soggetti specializzati nel settore, indicando la natura e la tipologia del servizio specialistico di supporto o di indagine occorrente nonché descrivendo, nel dettaglio, le specifiche tecniche richieste.

2. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ente, stimato l'importo del servizio specialistico di supporto o di indagine richiesti, che non può, in alcun caso, superare i fondi all'uopo previsti nel quadro economico approvato per la realizzazione dell'infrastruttura di grande rilevanza o complessità, comunica alla commissione di collaudo, l'intervenuta autorizzazione o, in caso contrario, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

3. L'ente, a seguito dell'intervenuta autorizzazione, provvede all'affidamento del servizio, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e delle vigenti norme, anche tecniche, di settore.

4. Ai fini del calcolo dei corrispettivi delle prestazioni dei suddetti servizi, sono da applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I.13 e all'art. 29, comma 1, dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Per le indagini specialistiche, i prezzi unitari da assumere quale riferimento, ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 36 del 2023, sono dedotti dai prezzari di cui all'art. 41, comma 13, ovvero dalle disposizioni di cui all'art. 116, comma 11 del medesimo codice. Nell'eventualità di prove innovative, non sempre riconducibili a procedure standardizzate, da realizzare in coerenza alle necessità manifestate dalla commissione di collaudo, in mancanza di prezzari aggiornati o in assenza della specifica voce all'interno del prezzario, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, attraverso la formazione di appositi prezzi in base al luogo sede degli interventi.

6. Il soggetto affidatario del servizio specialistico di supporto o di indagine, in ragione della prestazione richiesta, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) specifica competenza ed esperienza nel settore oggetto dell'affidamento, adeguatamente documentate;

b) per coloro che eseguono le attività afferenti al servizio richiesto, laurea magistrale ovvero quinquennale di carattere tecnico-scientifico, in relazione alle specificità del servizio oggetto dell'affidamento, costante aggiornamento nel settore oggetto della prestazione adeguatamente documentato e, nei casi previsti, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale, quest'ultima da almeno dieci anni se il servizio specialistico richiesto attiene al collaudo statico.

7. Tra l'affidatario del servizio specialistico di supporto o di indagine al collaudo e i soggetti che hanno progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte le attività finalizzate al compimento della infrastruttura, non possono essere intercorsi, nel biennio precedente l'affidamento, ovvero essere in corso rapporti di collegamento o collaborazione tecnica o professionale. L'affidatario del supporto al collaudo non può altresì avere rapporti di collegamento con alcun componente della commissione di collaudo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4077

24A00096

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 novembre 2023.

Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, a titolo onorifico, al sig. Francesco Perrucci.

IL MINISTRO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la Protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerenza, per gli eventi indicati al comma 1 del medesimo art. 2, sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, può comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 21 gennaio 2022, registrato all'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2022, con il quale è stata rideterminata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente;

Vista la nota prot. DPC/31708 del 21 giugno 2023 con la quale, ai sensi del citato art. 4, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha chiesto al Presidente della Commissione permanente di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione il nominativo del sig. Francesco Perrucci, volontario dell'Associazione protezione civile del Comune di Oria (Brindisi), scomparso prematuramente nel mese di ottobre 2022, al fine della valutazione per l'eventuale concessione dell'onorificenza di protezione civile a titolo onorifico;

Visto il verbale n. 18 del 29 settembre 2023 con il quale la Commissione permanente ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di conferimento di cui alla citata nota del Capo del Dipartimento prot. DPC/31708 del 21 giugno 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza di protezione civile a titolo onorifico;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, è concessa la pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, al sig. Francesco Perrucci nato a Grottaglie (TA) il 25 febbraio 1996 PRRFNC96B25E205P per essere stato promotore dei valori della protezione civile e volontario dalle notevoli capacità gestionali ed operative, deceduto, a soli 26 anni, il 3 ottobre 2022.

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, ufficio Vice Capo del Dipartimento, di cui al sito «http://www.protezionecivile.gov.it» sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo «http://www.protezionecivile.gov.it» nella sezione Benemerenze.

Roma, 27 novembre 2023

Il Ministro: MUSUMECI

24A00113

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 2 gennaio 2024.

AMA S.p.a. - Stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome - Attività di trasferenza di rifiuti urbani autorizzata con ordinanze n. 1 del 2 gennaio 2023 e n. 14 del 1° giugno 2023. Proroga attività di trasferenza di rifiuti urbani. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al commissario straordinario, limitatamente al pe-

riodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*);

Visto il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;

Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;

Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

Viste la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvazione delle «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale

n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee guida stesse, il sotto paragrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni è stata rilasciata ad AMA S.p.a., con sede legale in via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma, C.F. e P.IVA 05445891004, l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-*bis*, Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni per l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma, via Benedetto Montel, 61/63, loc. Ponte Malnome, attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;

con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticità intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.a., è stata autorizzata la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasferenza R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per un quantitativo pari a 300 t/g, fino al 31 gennaio 2020;

con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01127 del 7 febbraio 2020, è stata autorizzata la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasferenza R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attività di trasferenza R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31 dicembre 2021, a causa del persistere della fragilità impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolara - Comune di Colleferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.a., avvenuta il 15 gennaio 2020;

con determinazione dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 98175 del 18 dicembre 2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.a. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della determinazione n. G01127 del 7 febbraio 2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata determinazione n. B02442/2012, avvenuta con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;

la Giunta capitolina, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, di durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione avvenuta il 6 giugno 2019, prorogato con successivi e distinti provvedimenti, da ultimo giusta determinazione dirigenziale rep. n. NA/210/2023 del 28 giugno 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, in attuazione di quanto disposto dalla giunta capitolina con deliberazione n. 228 del 28 giugno 2023;

Atteso che:

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2», con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta inutilizzabile, e, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

tale situazione ha comportato un'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa dell'indisponibilità dell'impianto di TMB di AMA S.p.a. sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio;

tra le azioni intraprese nell'immediato, al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB «Malagrotta 2», il Commissario straordinario ha adottato l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, autorizzando AMA S.p.a. all'esercizio dell'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, nei siti di:

AMA S.p.a., in via Benedetto Luigi Montel, 61/63 (loc. Ponte Malnome - Mun XI), per il quale la su richiamata ordinanza commissariale ha disposto l'aumento dei

quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300 t/g a 400 t/g;

AMA S.p.a. in v.le dei Romagnoli, 1167 (Acilia - Mun X), per il quale la su richiamata ordinanza commissariale ha autorizzato l'operazione di trasferenza per un quantitativo massimo di 150 t/g;

con successiva ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;

stante il perdurare delle condizioni di fragilità del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con successiva ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023, il Commissario straordinario ha disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2022, prorogata con ordinanza n. 4/2022, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga;

le modifiche introdotte dalla citata ordinanza commissariale n. 1/2023 hanno riguardato essenzialmente:

l'aumento della capacità giornaliera della trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno;

l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale;

la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresì le quantità massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;

Atteso, altresì, che:

AMA S.p.a., successivamente ad una revisione sui dati caratteristici del progetto dell'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati autorizzata con la su richiamata ordinanza commissariale n. 1/2023, ha evidenziato, con nota prot. 0026954.U del 16 febbraio 2023, la necessità di introdurre alcuni elementi migliorativi all'attività in parola, nonché la rivisitazione dei quantitativi di rifiuti in ingresso in termini di stoccaggi massimi istantanei, per le frazioni afferenti ai codici EER 200301 e 150106, al fine di garantire una migliore polmonazione delle aree di stoccaggio istantaneo rispetto alle attività di presso-filmatura e trasferenza già autorizzate;

a tal fine AMA S.p.a., con nota prot. 0046987.U del 23 marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale n. RM/523, ha trasmesso la documentazione tecnica illustrativa delle modifiche richieste, consistenti in:

1. aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno;

2. aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno;

3. installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti;

4. nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;

con ordinanza n. 14 del 1° giugno 2023 il Commissario straordinario, nel rilevare che nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale dell'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, avviata con ordinanze commissariali n. 8/2022 e n. 27/2023, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare l'imprevista situazione di criticità a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA S.p.a., preso atto della documentazione tecnica presentata dalla suddetta società con la citata nota prot. n. 0046987.U/2023, ha ritenuto le modifiche rappresentate coerenti e necessarie rispetto alla finalità di evitare ovvero limitare la situazione di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale;

Rilevato che:

nel territorio regionale persiste una scarsa disponibilità di impianti di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata e che tale condizione comporta la necessità di trovare ulteriori siti di destino;

le attività di trasferenza e trasbordo risultano funzionali al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati, riducendo, inoltre, il rischio di giacenza dei rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità dei punti di raccolta;

il ricorso all'utilizzo di siti per l'attività di trasferenza e trasbordo è risultato strategico nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale dovuta alla riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

il Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGR-RC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022, evidenzia, tra l'altro, come la realizzazione di punti logistici di trasferenza, dislocati in punti strategici nel territorio di Roma Capitale, rientri tra le azioni essenziali al fine di garantire una logistica ottimale oltre che un importante risparmio economico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso;

Richiamate:

l'ordinanza n. 7/2022 con la quale il Commissario straordinario ha approvato il Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) e i relativi documenti della valutazione ambientale strategica (VAS);

l'ordinanza n. 8/2022 con la quale il Commissario straordinario ha disposto l'avvio delle attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dando contestualmente disposizione a Roma Capitale di indire una manifestazione di interesse per la presentazione di *project financing* per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del medesimo impianto;

la determinazione dirigenziale del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, rep. n. NA/152 del 1° dicembre 2022 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *project financing* per l'affidamento della concessione dell'impianto di termovalorizzazione;

l'ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023 con la quale il Commissario straordinario ha disposto l'approvazione della determinazione dirigenziale del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (già Dipartimento ciclo dei rifiuti) di Roma Capitale rep. n. NA/341 del 15 novembre 2023 e, contestualmente, sulla base degli esiti dell'avviso esplorativo, l'avvio, da parte di Roma Capitale, del procedimento per l'affidamento della concessione, mediante *project financing*, per la realizzazione del suddetto polo impiantistico;

Preso atto che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 0195176.U del 12 dicembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale n. RM/3925, in considerazione dell'imminente scadenza fissata al 2 gennaio 2024 prevista dall'ordinanza n. 14/2023, ha rappresentato l'inderogabile necessità di proseguire le attività di trasferenza presso lo stabilimento di AMA di Ponte Malnome, sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuità, richiedendo, pertanto, una proroga della citata ordinanza per ulteriori dodici mesi;

il progressivo aggravamento dello stato di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio capitolino potrebbe determinare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti riscontrabile nel periodo delle festività natalizie, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 20 dicembre 2023 prot. n. RM/4039 ed espresso con nota Regione Lazio prot. 2498 del 2 gennaio 2024, acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 2 gennaio 2024 al n. RM/3;

Ordina:

1) ad AMA S.p.a. la prosecuzione dell'attività di trasferenza di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome secondo quanto riportato nella documentazione tecnica, trasmessa da AMA S.p.a. con nota prot. 0046987.U del 23 marzo 2023, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'ordinanza commissariale n. 14 del 1° giugno 2023 e che si intende integralmente richiamata nel presente provvedimento;

2) ad AMA S.p.a. di effettuare le attività di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni riportate nell'ordinanza commissariale n. 14 del 1° giugno 2023 che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

3) ad AMA S.p.a. di estendere le garanzie finanziarie in coerenza con la durata della presente ordinanza e nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

1) che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale;

2) la validità di quanto disposto con l'ordinanza commissariale n. 14 del 1° giugno 2023 per quanto non modificato con la presente ordinanza;

3) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

4) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma;

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario;

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 2 gennaio 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A00084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nucala», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 765/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 100/2022 del 27 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 6 luglio 2022, recante «Classificazione di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189»;

Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2023 con la quale la società Glaxosmithkline Trading Services Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Nucala» (mepolizumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023;

Vista la delibera n. 41 del 23 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUCALA (mepolizumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

asma eosinofilico severo;

«Nucala» è indicato come terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilico refrattario severo negli adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni (vedere paragrafo 5.1).

Confezione:

«40 mg soluzione iniettabile» uso sottocutaneo siringa preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg / 0,4 ml) 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 044648095/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 481,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 794,45.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nucala» (mepolizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, immunologo, pediatra (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

24A00148

DETERMINA 19 dicembre 2023.

Aggiornamento del piano terapeutico per la prescrizione SSN di Nucala (mepolizumab) nell'asma grave eosinofilo refrattario. (Determina n. DG/508/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. 853/2020 del 7 agosto 2020 di riclassificazione del medicinale per uso umano NUCALA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 28 agosto 2020;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023, con cui si ritiene necessario aggiornare il piano terapeutico (PT) AIFA per la prescrizione SSN di «Nucala» (mepolizumab) nell'asma grave eosinofilo refrattario di cui alla determina AIFA n. 853/2020 del 7 agosto 2020, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 28 agosto 2020;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per la prescrizione SSN di «Nucala» (mepolizumab) nell'asma grave eosinofilo refrattario, conformemente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica sopracitato;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione SSN di NUCALA (mepolizumab) nell'asma grave eosinofilo refrattario

È aggiornato il piano terapeutico per la prescrizione SSN di NUCALA (mepolizumab) nell'asma grave eosinofilo refrattario, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale piano terapeutico sostituisce quello allegato alla determina AIFA n. 853/2020 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 28 agosto 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

Il sostituto del direttore: MARRA

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE SSN DI NUCALA (MEPOLIZUMAB) NELL'ASMA GRAVE EOSINOFILO REFRATTARIO

Da compilare ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei soli specialisti dei centri ospedalieri o di specialisti pneumologo, allergologo, immunologo, pediatra operanti nell'ambito del SSN.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (nome, cognome)________________ Tel.___________________e-mail ___________

Paziente (nome, cognome) ____

Data di nascita ___/___/___ sesso M □ F □ peso (Kg) _____ altezza (cm) ______

Comune di nascita ____ Estero______________________

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a _________________________Tel. ______________________________

Regione __________________________ASL di residenza ______________Prov. _______________________

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta______________________

Indicazione autorizzata:

Nucala è indicato come terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilico refrattario severo negli adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni

Indicazione rimborsata SSN

Trattamento limitato ai pazienti con asma eosinofilico refrattario severo negli adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni che presentano, alla prima prescrizione, le seguenti caratteristiche:

☐ >150 eosinofili/mmc attuale in assenza di trattamento steroideo sistemico e almeno un valore > 300 eosinofili/mmc nell'anno precedente

e (indicare almeno una delle due condizioni sotto specificate)

☐ Ha avuto almeno 2 riacutizzazioni di asma nonostante la massima terapia inalatoria (trattate con steroide sistemico o che hanno richiesto ricovero) nei 12 mesi precedenti (Step 4-5 di GINA, dai 12 anni), o nonostante la massima terapia inalatoria tollerata (dai 6 agli 11 anni)

oppure

☐ Ha ricevuto terapia continuativa con steroidi per via orale in aggiunta alla terapia inalatoria massimale per almeno 6 mesi nell'ultimo anno (condizione applicabile solo per gli adulti dai 18 anni di età)

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente soddisfa tutte le condizioni sottostanti:

☐ età ≥6 aa
☐ >150 eosinofili/mmc attuale in assenza di trattamento steroideo sistemico e almeno un valore > 300 eosinofili/mmc nell'anno precedente

e (indicare almeno una delle due condizioni sotto specificate)

☐ Ha avuto almeno 2 riacutizzazioni di asma nonostante la massima terapia inalatoria (trattate con steroide sistemico o che hanno richiesto ricovero) nei 12 mesi precedenti (Step 4-5 di GINA, dai 12 anni), o nonostante la massima terapia inalatoria tollerata (dai 6 agli 11 anni)

oppure

☐ Ha ricevuto terapia continuativa con steroidi per via orale in aggiunta alla terapia inalatoria massimale per almeno 6 mesi nell'ultimo anno (condizione applicabile solo per gli adulti dai 18 anni di età)

Prescrizione

☐ Prima prescrizione	☐ Prosecuzione terapia: ☐ con modifiche ☐ senza modifiche
Farmaco	**Posologia**
☐ 1 penna preriempita SC 100 mg 1 ml ☐ 1 siringa preriempita SC 100 mg 1 ml ☐ 1 flaconcino SC 100 mg ☐ 1 siringa preriempita SC 40 mg/0,4 ml	Adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni ☐ 100 mg somministrati per via sottocutanea una volta ogni 4 settimane. Bambini di età compresa tra 6 e 11 anni ☐ 40 mg somministrati per via sottocutanea una volta ogni 4 settimane.

La necessità di continuare la terapia deve essere presa in considerazione, **almeno con cadenza annuale**, sulla base di quanto stabilito dal medico nella valutazione della severità della malattia del paziente ed in base al livello di controllo delle riacutizzazioni.

La prescrizione va effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)

Validità del Piano terapeutico: ________ mesi

La validità massima del Piano Terapeutico è di 12 mesi

Data _________________ Timbro e firma del medico prescrittore

____

24A00147

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 novembre 2023.

Adempimenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dall'articolo 31-*quater* della legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di definizione dell'indirizzo strategico e della programmazione annuale del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Approvazione del Piano strategico annuale e del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2024 e proiezioni fino al 2026. (Delibera n. 40/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto il regolamento (UE) n. 2011/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/179 della Commissione del 25 settembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 2011/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3 che ha modificato l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente l'istituzione di un Fondo - presso il Mediocredito centrale, di seguito «Fondo 295» - per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 recante «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale»;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese all'estero», e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha autorizzato la costituzione di una società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese all'estero S.p.a.» e che, all'art. 4, ha previsto, a carico del Fondo 295, anche la corresponsione dei contributi agli interessi previsti da tale legge;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito

nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in particolare, all'art. 25, ha affidato alla Simest S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, tra le altre, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il Capo II del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, recante «Finanziamento dei crediti all'esportazione», il quale ha abrogato e sostituito la disciplina di cui alla legge n. 227 del 1977 e, in particolare, gli articoli 14 e 16 che prevedono che: (i) il soggetto gestore del Fondo 295, corrisponda, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero; (ii) al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando, la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo, su proposta del soggetto gestore, e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° marzo 2000, n. 113, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante il «Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'art. 4 della legge n. 100 del 1990», come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 aprile 2000, n. 199, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante il «Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143», e, in particolare, gli articoli 6, 9 e 11, in base al cui combinato disposto è previsto che il contributo agli interessi copra la differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento delle operazioni e gli interessi calcolati al tasso di interesse posto a carico del debitore estero, comunque in misura non inferiore al tasso minimo di interessi determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali;

Visto l'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce al Comitato agevolazioni, tra le altre, la competenza all'amministrazione del Fondo 295;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2019 di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante «Nuova metodologia di calcolo degli impegni e dei relativi accantonamenti del Fondo istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295 per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio», adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143»;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Comitato agevolazioni deliberato il 25 luglio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, all'art. 2, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese ed inoltre, al comma 11, prevede, con riferimento alla composizione del Comitato agevolazioni, l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza (i) a nominare due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, (ii) a nominare i componenti del Comitato e (iii) a disciplinare - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - le competenze e il funzionamento del Comitato stesso;

Visto l'art. 31-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha modificato gli articoli 14, 15 e 17 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo n. 143 del 1998, come modificato dall'art. 31-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021, che al comma 1 dispone che «il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui al secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», e, al comma 2, precisa che «il Piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'art. 16, comma 1-*bis*»;

Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione dell'11 giugno 2021, ha esaminato e approvato, su proposta della Simest S.p.a., la nuova «*Governance*» del Fondo 295, relativa a tutte le operazioni di credito all'esportazione in relazione alle quali Simest S.p.a., con le risorse del Fondo 295, concede un intervento agevolativo volto a mitigare il rischio di tasso, attraverso la stabilizzazione del tasso d'interesse dei finanziamenti al tasso CIRR (*Commercial interest reference rate*), quale tasso agevolato definito in ambito OCSE;

Considerato che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», all'art. 1, commi 417 e 418, ha previsto:

a) al comma 417 l'aggiornamento della vigente metodologia di accantonamenti del Fondo «in linea con le migliori pratiche di mercato» e che tale metodologia sia adottata dal Comitato su proposta di Simest e trasmessa per informativa al Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile;

b) al comma 418 che «Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e sostenibilità del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295»;

Considerato che il Comitato agevolazioni nella riunione del 30 marzo 2023 ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge di bilancio per l'anno 2023, la Strategia transitoria per l'anno 2023, per effetto della quale le nuove operazioni e i relativi accantonamenti sono approvati tenuto conto della disponibilità di risorse idonee a coprirne i flussi di cassa attesi a tre anni, ovvero fino al 2025;

Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione del 3 ottobre 2023, nelle more della definizione della nuova metodologia, ha esaminato e approvato, su proposta della Simest S.p.a., il Piano strategico annuale del Fondo 295 per il 2024, recante l'indicazione delle aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario, il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2024 e proiezioni fino al 2026 e la misura massima del contributo agli interessi con riferimento alle operazioni basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile;

Considerato che nel Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2024 e proiezioni fino al 2026, viene indicato che, tenuto conto sia dello scenario dei tassi di interesse e di cambio che delle risorse disponibili sul Fondo al 31 agosto 2023, i flussi di cassa nominali, stimati per il triennio 2024 - 2026, sono sufficientemente coperti e che solo nel caso di scenario di stress, simulato dal gestore in via del tutto prudenziale, ed in particolare nell'ipotesi di +200 punti base su rischio tasso di interesse e +25 per cento EUR/USD sul rischio cambio, potrebbe essere necessario richiedere un rifinanziamento per assicurare la copertura del terzo anno;

Vista la nota MEF GAB n. 47913 del 15 novembre 2023 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'approvazione da parte di questo Comitato del Piano strategico annuale per l'anno 2024 del Fondo 295 e del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari e proiezioni per gli anni 2025 e 2026;

Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

1. Sono approvati il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2024 e le proiezioni per gli anni 2025 e 2026 che troveranno attuazione sulla base del quadro normativo in vigore e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. È confermata la misura massima di 150 b.p.p.a. di contributo agli interessi erogabile a valere sul Fondo 295 con riferimento alle operazioni basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile, sulla base della metodologia di cui all'art. 16, comma 1-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e tenuto conto delle risorse disponibili.

3. Il Comitato agevolazioni è autorizzato a disporre, per le suddette operazioni, un incremento del limite massimo di cui al comma 2 fino a 200 b.p.p.a in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 aprile 2000, n. 199, recante «Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143», in presenza di condizioni di mercato che rendano necessario tale innalzamento.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1792

24A00075

DELIBERA 30 novembre 2023.

Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento del Piano nazionale malattie rare 2023-2026 e al riordino della Rete nazionale delle malattie rare. (Delibera n. 35/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)* fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani» ed in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 9, con i quali si dispone che, con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare ed è altresì disciplinato il riordino della rete nazionale per le malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di riferimento e dei centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle Reti di riferimento europee (ERN);

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero della salute del 16 settembre 2022, che ha istituito, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 175 del 2021, il Comitato nazionale per le malattie rare, con funzioni di indirizzo e coordinamento;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 175 del 2021, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con il quale sono stati approvati il «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» e il documento per il «Riordino della rete nazionale delle malattie rare» sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (rep. atti n. 121/CSR);

Considerato che con il succitato Accordo della Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (rep. atti n. 121/CSR) viene altresì individuata la fonte di finanziamento dello stesso attraverso l'accantonamento di euro 25.000.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la «ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale» per l'anno 2023, ed in particolare il punto 2, lettera *p)* del deliberato, con cui è stata vincolata la somma di euro 25.000.000 all'attuazione del «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» ed al «Riordino della rete nazionale delle malattie rare»;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, sancita, nella seduta del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 266/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto del finanziamento destinato all'attuazione del «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» unito al «Riordino della rete nazionale delle malattie rare» per le annualità 2023 e 2024;

Vista la proposta del Ministro della salute trasmessa dal Capo di Gabinetto del Ministero della salute con nota n. 19336-P del 15 novembre 2023 in cui si chiede a questo Comitato di deliberare soltanto in merito al riparto di 25 milioni di euro relativi all'anno 2023;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. La somma di euro 25.000.000, destinata al finanziamento degli interventi previsti dal «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» e dal documento per il «Riordino della rete nazionale delle malattie rare» relativi all'annualità 2023 e approvati con il citato Accordo sancito ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della citata legge n. 175 del 2021, in sede di Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (rep. atti n. 121/CSR) è ripartita, per l'anno 2023, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana così come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. La somma ripartita è posta a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2023 ed a valere, nello specifico, sulle risorse all'uopo accantonate al punto 2, lettera *p)* della delibera adottata in data odierna da questo Comitato concernente il «riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale» per l'anno 2023.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1760

ALLEGATO

FSN 2023 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE 2023-2026 E DAL DOCUMENTO PER IL RIORDINO DELLA RETE NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE.

(Legge 10 NOVEMBRE 2021, n. 175 -art. 9, commI 1 e 3)

(Euro)

R E G I O N I	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	**2.053.641,10**
LOMBARDIA	**4.704.647,26**
VENETO	**2.305.466,92**
LIGURIA	**742.526,57**
EMILIA ROMAGNA	**2.110.137,03**
TOSCANA	**1.772.165,81**
UMBRIA	**416.079,75**
MARCHE	**716.980,34**
LAZIO	**2.698.174,65**
ABRUZZO	**610.233,44**
MOLISE	**141.157,94**
CAMPANIA	**2.592.535,28**
PUGLIA	**1.851.901,32**
BASILICATA	**258.687,57**
CALABRIA	**874.136,51**
SICILIA (*)	**1.151.528,52**
T O T A L E (**)	**25.000.000**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L.296/2006 pari al 49,11% della somma disponibile.

(**) Totale arrotondato all'unità di euro.

24A00076

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2023)**, coordinato con la legge di conversione 11 gennaio 2024, n. 2** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Contenente africano.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Piano Mattei

1. *Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere.*

2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento

e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, *partenariato nel settore aerospaziale,* valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, *dell'economia circolare e del riciclo,* sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.

4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione*, di valutazione di impatto* e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Art. 2.

Cabina di regia per il Piano Mattei

1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, *dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile,* dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, *di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane,* del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del *Terzo settore nonché* rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Su delega del Presidente *del Consiglio dei ministri*, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.

3. Per la partecipazione alla Cabina di regia*, ai suoi componenti* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Compiti della Cabina di regia

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di *collaborazione tra l'Italia e Stati* del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle *amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima*;

a-bis*) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo;*

b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;

c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano *Mattei*;

d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;

f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;

g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

Art. 4.

Struttura di missione

1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale è preposto un coordinatore *e che è articolata* in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.

2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:

a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;

b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;

c) cura il segretariato della Cabina di regia;

d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici uni-

tà di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché *per le attività della struttura di missione di cui al comma 2* è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Riferimenti normativi:

Si riportano gli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 7. (*Uffici di diretta collaborazione con il ministro*).— 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.»

«Art. 9. (*Personale della Presidenza*). — 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-*bis*, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del perso-

nale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-*bis*. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

5-*ter*. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

5-*quater*. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-*ter* sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-*bis* e 9-*ter*. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.»

Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 127, S.O. è il seguente:

«Art. 17. (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*). — 1 – 13 (*omissis*)

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.»

Il testo dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è il seguente:

Art. 5. (*Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*). — 1. – 8. (*omissis*)

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.»

Il comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. è il seguente:

«489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.»

Il testo dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2019, n. 23., convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è il seguente:

«Art. 14. (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi*). — 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 di-

cembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.»

Il testo dell'articolo 14.1, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è il seguente:

«Art. 14.1 (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile*). — 1. In via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.»

Art. 5.

Relazione annuale al Parlamento

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere *la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera* d). La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. è il seguente:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

24A00172

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Aguettant», a base di sugammadex.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 295/2023 del 28 dicembre 2023

Procedura europea: NL/H/5597/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUGAMMADEX AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant con sede e domicilio fiscale in 1, Rue Alexander Fleming 69007 Lione - Francia;

confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 10 ml senza ago - A.I.C. n. 050786019 (in base 10) 1JFVR3 (in base 32);

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 5 ml senza ago - A.I.C. n. 050786021 (in base 10) 1JFVR5 (in base 32);

principio attivo: Sugammadex;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratoire Aguettant, 1, Rue Alexander Fleming, 69007 Lione - Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 agosto 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00032

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prolastin», a base di inibitore dell'alfa1-proteinasi umano.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 294/2023 del 28 dicembre 2023

Procedura europea DE/H/0472/002-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PROLASTIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols, S.A. con sede e domicilio fiscale in Can Guasch, 2 - Parets del Vallès - 08150 Barcelona - Spagna.

Confezioni:

«4000 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere da 4000 mg in vetro + 1 flaconcino di solvente da 160 ml in vetro, con dispositivo di ricostituzione - A.I.C. n. 037709033 (in base 10) 13YT79 (in base 32);

«5000 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere da 5000 mg in vetro + 1 flaconcino di solvente da 200 ml in vetro, con dispositivo di ricostituzione - A.I.C. n. 037709045 (in base 10) 13YT7P (in base 32).

Principio attivo: inibitore dell'alfa$_1$-proteinasi umano.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Instituto Grifols, S.A., Poligono Levante c/Can Guasch 2, 08150 Parets del Vallès, Barcelona, Spagna.

Produttori responsabili del principio attivo:

Grifols Therapeutics LLC, 8368 US 70 Bus Hwy W, Clayton, North Carolina, 27520 - USA.

Instituto Grifols, S.A., Poligono Levante c/Can Guasch 2, 08150 Parets del Vallès, Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo o internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 marzo 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00033

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

Estratto determina IP n. 790 del 15 dicembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA 137 MICROGRAME/50 MICROGRAME/DOZA SPRAY NAZAL SUSPENSIE 120 DOSI dalla Romania con numero di autorizzazione 11003/2018/03, intestato alla società Viatris Healthcare Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15 Dublin (Irlanda) e prodotto da MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1, Bad Homburg, 61352, Germania, Haupt Pharma Amareg GmbH Donaustaufer Str. 378, Regensburg, 93055, Germania, Mylan Hungary Kft. Mylan utca 1, Komárom 2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048810030 (in base 10), 1GKL1G (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione:

ciascun grammo di sospensione contiene:

principio attivo: 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propionato;

eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcol feniletilico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/ erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048810030.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/ erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048810030.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00077

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosone»

Estratto determina IP n. 789 del 21 dicembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSONE 0,5 MG/G CRÈME, BISNAGA DE 30 G dal Portogallo con numero di autorizzazione 9419309, intestato alla società Organon Portugal, Sociedade Unipessoal LDA. Rua Alexandre Herculano, 50 - Piso 9 1250-011 Lisbona Portogallo e prodotto da Schering-Plough Labo, N.V. Industriepark 30 - Zone A, B - B-2220 Heist-Op-Den-Berg Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: DIPROSONE «0,05 % crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 048579027 (in base 10), 1GBJGM (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione:

100 g di crema contengono:

principio attivo: betametasone 17,21-dipropionato 0,064 g pari a betametasone alcol 0,05 g;

eccipienti: clorocresolo, sodio fosfato monobasico diidrato, acido fosforico concentrato, vaselina bianca, paraffina liquida, polietilenglicole monocetiletere (Cetomacrogol 1000), alcol cetostearilico, acido fosforico diluito e idrossido di sodio (per la regolazione del pH), acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e in etichetta:

5. Come conservare «Diprosone»

Conservare a temperatura inferiore a 25°C

Dopo la prima apertura, «Diprosone» crema ha una validità di tre mesi.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIPROSONE «0,05 % crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 048579027.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIPROSONE «0,05 % crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 048579027.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00078

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ganfort»

Estratto determina IP n. 791 del 15 dicembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale GANFORT 0.3 mg/ml / 5 mg/ ml eye drops, solution, 30 single-dose containers (LPDE) 0,4 ml autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con N. EU/1/06/340/004, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 - Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcellona.

Confezione: GANFORT 300 mcg/ml / 5mg/ml collirio, soluzione - uso oftalmico - contenitori monodose (LDPE) 0,4 ml - 30 contenitori monodose (LDPE).

Codice A.I.C. n. 050937010 (in base 10) 1JLH5L (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,3 mg di bimatoprost e 5 mg di timololo (come 6,8 mg di timololo maleato);

eccipienti: sodio cloruro, fosfato di sodio bibasico eptaidrato, acido citrico monoidrato e acqua depurata. Potrebbero essere state aggiunte piccole quantità di acido cloridrico o di sodio idrossido per portare la soluzione al giusto livello di pH (acidità).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: GANFORT 300 mcg/ml / 5MG/ml collirio, soluzione - uso oftalmico - contenitori monodose (LDPE) 0,4 ml - 30 contenitori monodose (LDPE).

Codice A.I.C. n. 050937010.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: GANFORT 300 mcg/ml / 5mg/ml collirio, soluzione - uso oftalmico - contenitori monodose (LDPE) 0,4 ml - 30 contenitori monodose (LDPE).

Codice A.I.C. n. 050937010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00081

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e sottoposizione di Cirdan Group S.p.a. e di Smart Bank S.p.a., in Milano e in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimenti del 21 dicembre 2023, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Cirdan Group S.p.a. (con sede in Milano) e di Smart Bank S.p.a. (con sede in Napoli), appartenenti al Gruppo Bancario Smart Bank, e la sottoposizione delle stesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

Con i medesimi provvedimenti, sono stati nominati i sigg. dott. Enrico Ajello, nato a Verona il 2 febbraio 1964, e prof. avv. Andrea Guaccero, nato a Bassano del Grappa il 1° marzo 1970, quali Commissari straordinari di Cirdan Group e di Smart Bank, nonché i sigg. avv. Maria Rita Schiera, nata a Pesaro il 19 maggio 1971, prof. avv. Vincenzo Donativi, nato a Brindisi il 30 maggio 1962, e dott. Andrea Di Cesare, nato a San Benedetto del Tronto il 23 dicembre 1974, quali componenti del Comitato di sorveglianza.

Il prof. avv. Vincenzo Donativi è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del TUB.

24A00034

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 192 di data 24 ottobre 2023 assunta dal sottoscritto segretario generale della Camera di commercio I A.A di Trento, la sotto identificata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, per l'avvenuta cessazione dell'attività connessa all'uso di tale marchio.

Jewel Plus di Volpi Carlo

Trento, via Venezia 26

Marchio n. 102TN

Il titolare della predetta impresa ha presentato al Servizio metrico, vigilanza e sicurezza prodotti della Camera di commercio I.A.A di Trento denuncia di smarrimento dei tre punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 102TN in dotazione alla stessa.

24A00080

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Riconoscimento dell'Organismo nazionale di programmazione dei consorzi di gestione per la gestione ed il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi.

Si comunica che il testo integrale del decreto direttoriale n. 705695 del 28 dicembre 2023 recante - «Decreto di riconoscimento Organismo nazionale di programmazione dei consorzi di gestione per la gestione ed il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi» è stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

24A00035

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Scorrimento delle graduatorie di cui al decreto 23 dicembre 2023, nell'ambito del PNRR, M2C3, Investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento».

In esito alla decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6641 final del 29 settembre 2023 che ha ritenuto compatibili con il principio del «non arrecare danno significativo» (DNSH) solo quattordici dei ventinove progetti finanziati a titolo dell'avviso pubblico n. 94 del 28 luglio 2022, residuando ulteriori risorse a valere sul predetto avviso pubblico, la Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha attivato le procedure di scorrimento delle graduatorie del decreto direttore n. 435 del 23 dicembre 2022.

Con il decreto direttore n. 585 del 18 dicembre 2023, recante «Modifica del decreto direttoriale n. 435 del 23 dicembre 2023 di approvazione delle graduatorie dell'avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU», sono stati pertanto ammessi ulteriori ventisei progetti per un valore complessivo di agevolazioni concesse di circa 67 milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

24A00079

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-010) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.